

STATUTO

**"SOCIALCART SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA" IN BREVE
"SOCIALCART S.C. SOCIALE
A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSAMPOLO DEL TRONTO AP
VIA E.TOTI 19

Numero REA: AP - 175849

Codice fiscale: 01815560444

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

	regolate dalle norme qui di seguito riportate:	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	=====	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una società cooperativa a	
	responsabilità limitata denominata: "SOCIALCART SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in breve	
	"SOCIALCART S.C. SOCIALE A R.L." .	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del	
	Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i	
	bilanci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale Monsampolo del Tronto (AP).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici,	
	filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio	
	nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione	
	di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	
	al 31 (trentuno) dicembre 2050.	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea	

	straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del	
	socio dissenziente che verrà comunicato all'organo	
	amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 c.c. e	
	produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della	
	citata norma.	
	Art. 4) La Società Cooperativa, è retta dai principi della	
	mutualità e non ha fini di lucro nel rispetto dell'articolo	
	26 del DLCP n. 1577 del 14 dicembre 1947 ed ha per scopo	
	l'inserimento lavorativo, sociale e culturale di soggetti	
	svantaggiati e non. La società è e sarà obbligata al rispetto	
	del principio della parità di trattamento, demandandosi	
	all'Organo amministrativo, la facoltà di instaurare ed	
	eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse,	
	valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della	
	cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.	
	Essa si propone di perseguire lo scopo di interesse generale	
	della collettività alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della Legge n. 381/91	
	e quindi attraverso lo svolgimento di attività diverse,	
	industriali, commerciali, o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tali	
	attività consistono in particolare nella lavorazione di	
	prodotti stampanti e non similari ed affini, nella	
	lavorazione di imballaggi e cartonati.	

	La società potrà svolgere ogni altra attività pubblica e	
	privata atta al raggiungimento degli scopi sociali; -	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoga e	
	comunque accessorie all'attività sociale; - costituire ed	
	essere socia di società per azioni ed a responsabilità	
	limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della	
	cooperativa; - dare adesione e partecipazione ad enti ed	
	organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sopra	
	descritti può partecipare a concorsi, inviti, gare di appalto	
	presso Enti pubblici e privati, nonchè stipulare convenzioni	
	con essi.	
	Art.5) - Per tutta la durata della società, è vietato:	
	a) La distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed	
	avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la	

	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima e unitaria struttura;	
	c) Lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate di	
	cui all'art. 4 ad eccezione di quelle ad essa direttamente	
	connesse.	
	Per tutta la durata della società è fatto obbligo:	
	1) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà	
	sociale;	
	2) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse;	
	3) di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio dedotti soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 1 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59, salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge.	
	TITOLO III: I soci.	
	Art. 6) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero	
	dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	

	scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo	
	interesse in contrasto con quelli della cooperativa,	
	intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività	
	sociali e precisamente coloro che possiedono i requisiti	
	personali e professionali idonei allo svolgimento delle	
	attività di cui all'oggetto sociale.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa.	
	Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di	
	capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa	
	all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla	
	gestione mutualistica.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale, nonché quelle persone fisiche o	

	giuridiche che l'Organo Amministrativo ammetterà sulla base	
	della procedura di cui al successivo articolo 11.	
	Art.7) - Possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	denominati soci volontari, che sono coloro che prestano	
	attività gratuitamente; il loro numero non può superare la	
	metà del numero della compagine sociale.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi, da effettuarsi in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti delle	
	disposizioni vigenti.	
	I soci costituiti da persone svantaggiate dovranno costituire	
	almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della	
	cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci.	

	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche e	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di cui all'oggetto della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art.8) - I soci della Cooperativa sono obbligati	
	all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni.	
	Ciascuno dei soci è tenuto alla scrupolosa osservanza dello	
	Statuto Sociale, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali a	
	partecipare alle attività della Cooperativa, a non	
	partecipare ad altri Enti associativi le cui finalità siano	
	in contrasto con quelle perseguite dalla Società; ad onorare	
	gli impegni assunti dalla Cooperativa nell'interesse comune o	
	dei singoli partecipanti.	
	Art. 9) - Nei confronti del socio che si sia reso in qualche	
	modo inadempiente all'osservanza degli obblighi derivanti	
	dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni	
	degli organi sociali, l'Organo Amministrativo può deliberare	
	la irrogazione di penalità in denaro, nelle misure e con le	
	modalità stabilite nel regolamento interno, semprechè	
	l'inadempimento non dia luogo a danni risarcibili.	
	Art. 10) - Chi desidera diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:	

	- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;	
	- i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e	
	le competenze di cui si è in possesso e la qualifica	
	professionale;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di attenersi alle norme contenute	
	nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	Se la domanda è fatta da società o da altro ente avente	
	personalità giuridica, essa deve contenere le seguenti	
	indicazioni:	
	- la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività	
	che ne forma l'oggetto;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- il numero dei soci che costituiscono la società o la	
	persona giuridica richiedente;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e	
	l'impegno espresso di versare la quota sociale sottoscritta;	
	- la dichiarazione espressa di accettazione dello Statuto	
	sociale.	
	Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo	

	e dello Statuto, nonché l'estratto della deliberazione	
	dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda. Gli enti	
	associativi di personalità giuridica devono presentare la	
	documentazione dalla quale risultino le generalità del	
	responsabile pro-tempore, la copia dello Statuto, nonché	
	tutta la documentazione prevista per le persone fisiche e	
	riferita al responsabile medesimo.	
	Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di	
	Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale	
	rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del	
	Codice Civile e può invitare il richiedente ad integrare la	
	propria istanza con altri documenti o chiarimenti	
	eventualmente necessari.	
	Il provvedimento che decide sull'ammissione verrà comunicato	
	all'interessato, in uno alla motivazione, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla sua adozione.	
	Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	se di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza di	
	ammissione si pronunzi l'assemblea.	
	Se la domanda di ammissione è accolta, il richiedente è	
	invitato a provvedere, entro trenta giorni dalla	
	comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo per	
	ciascun esercizio sociale, ai sensi del 3° comma	
	dell'art.2525 C.C.	
	La delibera di ammissione diviene operativa solo dopo che	

	sono stati effettuati i versamenti di cui sopra.	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società se la cessione non è autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	Art. 11) - La qualità di socio cooperatore e socio volontario	
	della cooperativa sociale si perde per recesso, esclusione o	
	per causa di morte.	
	Art. 12) - Il socio cooperatore e il socio volontario possono	
	in qualsiasi momento recedere dalla cooperativa, senza	
	obbligo di preavviso.	
	La dichiarazione del recesso deve essere comunicata alla	
	società a mezzo lettera. Agli effetti di cui al successivo	

	art.15 il recesso diviene operativo nel termine stabilito nel	
	2° comma dell'art.2526 C.C.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma della legge e del presente atto,	
	legittimino il recesso.	
	Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso	
	richiamo all'art. 2532 del Codice Civile.	
	Art. 13) - L'esclusione di diritto è dichiarata dall'Organo	
	Amministrativo, nei confronti del socio che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa.	
	La dichiarazione di esclusione di diritto produce l'effetto	
	di immediato scioglimento del rapporto sociale nei confronti	
	del socio che ne è oggetto.	
	Art. 14) - L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea	
	Ordinaria nei confronti del socio che:	
	a) sia stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o	
	condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici;	

	b) sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	c) non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la	
	propria esposizione debitoria verso la società, a qualsiasi	
	titolo essa sia maturata;	
	d) non osservi le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti	
	interni e le deliberazioni degli organi sociali;	
	e) danneggi o tenti di danneggiare, in qualunque modo, gli	
	interessi della società;	
	f) venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla	
	legge per l'esclusione.	
	In ogni caso l'assemblea non può deliberare l'esclusione del	
	socio se lo stesso non sia stato formalmente invitato per	
	iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, a provvedere,	
	entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a	
	regolarizzare la propria posizione o a far pervenire, ove lo	
	ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.	
	La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il	
	decorso di tale termine, sempre che l'interessato rimanga	
	inadempiente e valutate, in ogni caso, le giustificazioni	
	eventualmente addotte.	
	Agli effetti del diritto di cui al successivo art.17,	
	l'esclusione si considera operativa con la chiusura	
	dell'esercizio in corso o di quello successivo, a seconda che	
	sia stata deliberata 90 (novanta) giorni prima della chiusura	
	dell'esercizio o successivamente.	

	Art. 15) - In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione delle quote sociali effettivamente versate.	
	Gli eredi che non richiedano la restituzione della somma	
	versata dal defunto entro un anno dalla morte decadono da	
	ogni diritto sulla quota stessa che sarà devoluta a riserva	
	ordinaria.	
	Art. 16) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi o dal loro dante	
	causa effettivamente versate, la cui liquidazione ha luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui	
	chiusura il recesso o la esclusione diventano rispettivamente	
	operanti, ma in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato. Tale rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni proprio credito liquido, ha luogo entro 90 (novanta)	
	giorni dalla approvazione del bilancio di cui al 1° comma.	
	Nessun rimborso è effettuato per le somme versate a titolo di	
	penale.	
	Art. 17) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso o	
	di esclusione debbono essere comunicate ai soci, che ne sono	
	oggetto, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Avverso le decisioni di cui sopra gli interessati possono	
	proporre reclamo al Collegio arbitrale. Il ricorso a pena di	
	decadenza deve essere proposto con lettera raccomandata entro	

	30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione.	
	TITOLO IV: Gli organi sociali.	
	Art. 18) - Gli organi sociali sono:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	TITOLO V: Assemblee.	
	Art. 19) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	d) le modifiche dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto nelle forme di cui	

	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e)	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	articolo 21.	
	Art. 20) - Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle	
	indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono	
	adottate mediante consultazioni scritte, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	

	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto al Libro Soci da almeno	
	novanta giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	

	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle Decisioni dei Soci.	
	Art. 21) - Con riferimento alle materie indicate nelle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo 19 ed in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o	
	la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	

	Art. 22) - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 23) - Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24) - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.	
	Art. 25) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	

	o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza	
	dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VI: Consiglio di Amministrazione e Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 26) - La società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero variabile da tre a cinque membri	
	nominati dall'assemblea scelti tra i soci.	
	Il numero dei componenti il Consiglio può essere variato con	
	deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, salvo	
	revoca o dimissioni, e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 27) - Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua	
	rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente.	
	Art. 28) - Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale	

	che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera ordinaria	
	contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo	
	della riunione e dell'ordine del giorno, da spedirsi almeno	
	tre giorni prima della data fissata per la riunione, o	
	mediante avviso di convocazione da affiggere presso la sede	
	della cooperativa entro lo stesso termine e, nei casi di	
	urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da	
	spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a	
	ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono	
	valide con la presenza di tutti i Consiglieri, del Presidente	
	e del Vice Presidente e di tutti i Sindaci effettivi in	
	carica, se nominati.	
	Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica. Alle riunioni	
	partecipano i componenti il Collegio dei Sindaci. se	
	nominato, con voto consultivo, i direttori tecnici	
	amministrativi, senza diritto di voto. Le riunioni sono	
	presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di	
	assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.	

	Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei Consiglieri,	
	su designazione di chi presiede.	
	Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.	
	Art. 29) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la ordinaria e per la straordinaria	
	amministrazione della cooperativa, salvo quanto rimesso,	
	dalla legge o dal presente statuto, alla competenza	
	dell'assemblea.	
	L'amministratore Unico o il Presidente dell'Organo	
	Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'amministratore Unico o il Presidente sono autorizzati a	
	riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	

	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei soci	
	componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare	
	procuratori speciali per singoli atti e contratti o per	
	determinate categorie di atti e contratti.	
	Art. 30) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore	
	Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	

	TITOLO VII: Collegio sindacale.	
	Art. 31) - Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto	
	degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	TITOLO VIII: Clausola arbitrale.	
	Art. 32) - Le controversie che potranno sorgere fra i soci	
	oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto	
	costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle	
	materie che non possono formare oggetto di compromesso a	
	norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale,	
	composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di 180	
	(centottanta) giorni dal suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO X: Patrimonio sociale.	
	Art. 33) -Il patrimonio Sociale è costituito:	

	A) Dal Capitale Sociale dei Soci Cooperatori e Volontari che	
	è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote,	
	ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 50,00	
	(cinquanta) per le Persone Fisiche ed a Euro 500,00	
	(cinquecento) per le Persone Giuridiche ed Enti associativi e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti,	
	detenute dai Soci cooperatori.	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo	
	2528 c.c. non importa modifica dell'atto costitutivo.	
	La società può, tuttavia, deliberare aumenti di capitale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli	
	articoli 2438 e seguenti c.c.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	
	autorizzata dall'assemblea su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	B) Dalla riserva ordinaria legale.	
	C) Da eventuali riserve straordinarie.	
	D) Da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	E) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	

	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Art. 34) - La riserva ordinaria, la riserva straordinaria	
	eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e	
	non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della	
	società né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 35) - Le quote detenute dai soci cooperatori e volontari	
	sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la	
	medesima.	
	Art. 36) - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei	
	limiti delle quote sottoscritte.	
	TITOLO XI: Esercizio sociale.	
	Art. 37) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo inventario. Il bilancio deve essere accompagnato da	
	una relazione nella quale, in particolare, sono indicati di	
	criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in	

	conformità con il carattere cooperativo della società. Il	
	bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze	
	lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., entro 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e	
	in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione i	
	motivi di tale dilazione.	
	L'Assemblea che approva bilancio delibera sulla distribuzione	
	dei residui attivi annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale;	
	2) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	3) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	4) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori,	
	quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito	
	dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;	
	5) alle riserve indivisibili di cui all'art.12 della legge 16	
	dicembre 1977, n.904;	
	6) ad eventuale riserva straordinaria;	

	7) ad eventuali fini mutualistici.	
	Ferme restando le disposizioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali,	
	l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile	
	netto residuo sia devoluto a fondo di riserva indivisibile.	
	TITOLO XII: Delle disposizioni finali e di rimando.	
	Art.38) - L'Organo Amministrativo può predisporre i	
	regolamenti interni della cooperativa, contenenti le	
	disposizioni per disciplinare il funzionamento e per	
	l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto.	
	Copia del regolamento, predisposto dall'Organo	
	Amministrativo, è inviata ai soci ed a tutti i componenti gli	
	organi sociali, contemporaneamente alla spedizione	
	dell'avviso di convocazione dell'assemblea nel corso della	
	quale sarà sottoposto ad approvazione.	
	Art. 39) - La cooperativa è sciolta, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, quando tale decisione sia adottata	
	dalla Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con	
	voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci della	
	cooperativa aventi diritto a voto.	
	Art. 40) - I liquidatori sono nominati dall'assemblea che	
	delibera lo scioglimento della cooperativa e che ne	
	stabilisce anche gli obblighi ed i poteri, fermi restando	
	quelli previsti dalla legge. Nel caso di cessazione della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	

	rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci, è devoluto:	
	a) al rimborso delle quote di capitale sociale, versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutate;	
	b) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31	
	gennaio 1992 n 59 (a norma dell'art. 26 D.L. C.P.S. 14/12/47,	
	n. 1577 e successive modificazioni, a fini di pubblica	
	utilità secondo lo spirito mutualistico).	
	Art. 41) - Rimando alle norme di legge.	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme	
	del vigente Codice Civile e le disposizioni della società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili, nonché le	
	leggi speciali sulla cooperazione ivi comprese quelle di cui	
	alla legge del 31 gennaio 1992 n. 59 ed alla legge del 8	
	novembre 1991 n. 381.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c.,	
	determina l'obbligo per l'organo Amministrativo di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modifiche dello	
	Statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Al presente atto si applicano le agevolazioni di cui al	
	D.Lgs. n. 460/1997 - esenzione dall'imposta di registro e di	
	bollo.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e l'ho letto ai	